



410/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero n. **80441** del registro di Segreteria, proposto da **XX** nato a omissis il omissis e residente a omissis (omissis) alla via omissis n. omissis rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli (C.F.CBLGNM63E17A783V), con il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Costantino n. 4, giusta procura in atti e che dichiara di eleggere domicilio digitale e di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec all'indirizzo gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com o a mezzo FAX al numero 06/99180288

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma,
Via Cesare Beccaria n.29.

nonché contro

Poste italiane s.p.a. (C.F. 97103880585), con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del signor Giuseppe Lasco, in qualità di procuratore speciale, in virtù dei poteri conferitigli per atto notaio Pierluigi Ambrosone di Roma in data 20 giugno 2022, rep. n. 55517, racc. n. 16156, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giampiero Proia (C.F.: PRO GPR 59H24 H 501 X – PEC: giampieroproia@ordineavvocatiroma.org; fax: 063218790), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Pompeo Magno 23 A, giusta procura in atti;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

VISTO il decreto presidenziale n. 809 del 30.07.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 16 settembre 2025 l'Avv. Ada Melissa Iacobelli, in sostituzione dell'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, per la parte ricorrente; l'Avv. Matteo Silvestri, in sostituzione dell'Avv. Giampiero Proia, per Poste Italiane S.p.A.; l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, in qualità di ex dipendente di Poste Italiane s.p.a., ritenendo rilevante in quota A l'assegno *ad personam* di cui ha goduto in modo fisso e continuativo, ha chiesto la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento dovendosi interpretare l'elenco di cui all'art. 43 D.P.R. 1092/1973 (che prevede le voci stipendiali rientranti nella base di calcolo della pensione) in prospettiva dinamica tenendo conto non solo della normativa sopravvenuta, ma anche delle previsioni della contrattazione collettiva, anche alla luce della nuova natura assunta dalle Poste a seguito delle privatizzazioni. Per il ricorrente dovrebbe "tenersi conto della effettiva natura che l'emolumento ha assunto nel concreto svolgersi del rapporto, della struttura della retribuzione come definita nei contratti collettivi applicabili al rapporto in questione" (la contrattazione collettiva distingue la retribuzione fissa da quella variabile, facendo rientrare nella prima le voci corrisposte con continuità e la cui erogazione non sia legata all'effettiva presenza in servizio o ad un risultato). L'assegno *ad personam*, per tale ragione, non potrebbe non essere ricompreso nella retribuzione fissa essendo indiscutibilmente un emolumento corrisposto stabilmente, in modo continuativo, in misura fissa ogni mese fino al pensionamento e a prescindere dall'effettiva presenza in servizio o dal conseguimento di un risultato.

Per tale ragione ha chiesto il calcolo delle somme ricevute quali assegno *ad personam* mensile nella base pensionistica con maggiorazione del 18% di cui all'art. 15 della legge 177/79 così concludendo: "Accertare e dichiarare la natura stipendiale dell'assegno *ad personam* percepito dal ricorrente nel corso del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rapporto di lavoro per il periodo da gennaio 2005 a dicembre 2019 - e pari ad un importo mensile di euro 1029,48 per l'anno 2005, euro 1.696,15 per l'anno 2006, euro 2.112,82 per gli anni dal 2007 alla cessazione del rapporto di lavoro - la sua imputabilità al Fondo di Quiescenza 1 e la sua computabilità nella quota A con applicazione della maggiorazione del 18 % prevista dall'art. 15 della legge n. 177/79 (già art. 43 del D.p.R. n. 1092/73), con condanna dell'Inps a considerare quanto già percepito a tale titolo quale imponibile retributivo utile ai fini pensionabili con applicazione della suddetta maggiorazione del 18 %; 2. Conseguentemente - eseguito il ricalcolo anche a mezzo di CTU contabile della corretta pensione spettante all'odierno ricorrente tenendo conto della computabilità dell'assegno ad personam dal medesimo percepito nel corso del rapporto di lavoro con Poste Italiane in quota A con applicazione della maggiorazione del 18 % prevista dall'art. 15 della legge n. 177/79 - ordinare a Poste Italiane S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché all'Inps, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare i dati pensionistici del ricorrente e condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adeguare il trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente (e in godimento nella misura di euro 4.762,00 lordi mensili) nonché a corrispondere al ricorrente le differenze non percepite dalla data di pensione fino al soddisfo, oltre interessi e

<p>In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03</p>
--

rivalutazione...".

2. Con memoria del 24.06.2025 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale contestando ed impugnando l'avversa pretesa sulla scorta della natura tassativa dell'elencazione di cui all'art. 43 T.U. 1092/1973 con conseguente infondatezza della ricostruzione offerta dal ricorrente. Ha altresì richiamato il disposto degli artt. 15 e 16 della L. 1077/59 e dell'art. 30 della L. 131/83 in merito alle specifiche caratteristiche da ricondursi a particolari emolumenti percepiti al fine di poterne affermare la riconducibilità alla base pensionabile e al computo della prima quota di pensione. Ha quindi concluso invocando, in via principale il rigetto del ricorso e, in subordine e salvo gravame, la declaratoria di prescrizione in relazione ai ratei maturati in data anteriore alla data della domanda e in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 16 l. 412/1991.

3. Con memoria del 4.07.2025 si è costituita in giudizio Poste italiane s.p.a. riproducendo in atto l'intera comparsa estesa nel giudizio avanti al Giudice ordinario reiterando altresì le difese e le argomentazioni già svolte. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità della domanda in virtù di rinuncia del ricorrente per effetto di atto transattivo sottoscritto *inter partes* in data 23.07.2019 con il quale l'odierno ricorrente avrebbe abdicato ogni futura pretesa nei confronti di Poste Italiane S.p.A. a qualunque titolo riconducibile all'intercorso rapporto di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

lavoro. Ha proseguito in ogni caso contestando la fondatezza dell'avversa pretesa rivendicando la correttezza del proprio operato avendo l'Ente correttamente inserito l'emolumento in parola all'interno del c.d. "Fondo di quiescenza 2" e comunque oggetto della contribuzione di legge. Ha quindi richiamato la disciplina pensionistica applicabile al caso di specie (D.lgs. 503/1992 e D.P.R. 1092 del 1973) con la conseguente natura tassativa della elencazione di cui all'art. 43 D.P.R. 1092/1973 applicabile *ratione temporis*. Ha, in ultimo, richiamato la giurisprudenza Contabile in materia e concluso per il rigetto del ricorso, reiterando le istanze istruttorie già formulate, il tutto con il favore delle spese.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va deliberata con priorità l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla difesa di Poste Italiane S.p.A. per effetto della transazione sottoscritta inter partes in data 23 luglio 2019 in seno alla quale il richiamo operato in termini "ad azionare ogni diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo maturato anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connesso o comunque riferibile al rapporto di lavoro sin qui intercorso con la Società..." dovrebbe assumere carattere ostativo alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

delibazione della presente domanda.

Ebbene tale eccezione non merita accoglimento.

È pacifico, anche dall'esame delle difese delle parti, come il *thema decidendum* sottoposto a questo Giudice sia circoscritto alla natura dell'emolumento – già erogato e pacificamente ritenuto dovuto – a titolo di assegno ad personam in termini di “emolumento pensionabile” e per tale ragione se tale erogazione debba o meno confluire nella quota A della pensione o nella quota B.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Siamo di fronte, quindi, ad una domanda del tutto estranea all'oggetto della transazione ex adverso richiamata tanto più che, come rilevato dalla stessa difesa di Poste Italiane, il computo del trattamento pensionistico è assoggettato alla volontà del legislatore e non è modificabile per effetto di pattuizioni negoziali delle parti.

Peraltro, il limite ed il discrimine tra la giurisdizione di questa Corte e quella del Giudice ordinario si rinviene nella natura “pensionistica” delle domande azionate essendo precluse a questo giudice valutazioni di pretese connesse al rapporto di lavoro ed essendo, di contro, devolute le sole questioni squisitamente attinenti il rapporto pensionistico. Anche sotto questo profilo, quindi, non potrebbe avere alcun effetto preclusivo l'intervenuta transazioni di pretese connesse al rapporto di lavoro che, si ripete, esulano dal rapporto previdenziale.

È d'altra parte evidente come le clausole richiamate in atto dalla difesa resistente appaiano quali mere clausole di stile nel tentativo di ricondurre all'effetto abdicativo e preclusivo tipico della transazione fatti incerti, imprecisi ed indeterminati con la conseguenza che permane in capo al giudice un ambito di apprezzamento quanto al loro effettivo tenore e sulla loro concreta efficacia sulla scorta degli atti e documenti di causa (art. 116 c.p.c. - cfr. Cass., sez. II. ord, 5 ottobre 2018, n. 24578: *“Le clausole di stile sono costituite soltanto da espressioni generiche che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelino la funzione di semplice completamento formale...”*).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Nel merito il ricorso è infondato.

Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge che l'assegno in questione sia stato corrisposto mensilmente in modo fisso e continuativo indipendentemente dalla presenza in servizio e dai risultati conseguiti.

La disciplina pensionistica *ratione temporis* applicabile al ricorrente è contenuta D.lgs. 503/1992 e dal D.P.R. 1092 del 1973 applicabile anche ai dipendenti di Poste Italiane ex art. 6, comma 7, D.L. 487 del 1° dicembre 1993, convertito in L. 71 del 29.01.1994).

Ebbene, va rammentato al riguardo che l'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 ha stabilito, in sostanza, che il computo della “quota A” della pensione resta disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973 (nel testo sostituito dall'art. 15 della legge n.

177/1976), il quale, dopo aver individuato tassativamente gli emolumenti (ultimo stipendio integralmente percepito ed assegni ivi menzionati) ricompresi nella base pensionabile da assoggettarsi alla maggiorazione del 18%, dispone testualmente che: *“agli stessi fini nessun altro assegno od indennità, anche se pensionabile, può essere considerato, se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”*.

La legge n. 335/1995, poi, ha introdotto (v. art. 2, commi 9, 10 e 11) una diversa accezione del concetto di quiescibilità, disponendo che dall'1/1/1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore (salve le eccezioni indicate nell'art. 12 della legge n. 153/1969), attinenti sia al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e diventano pensionabili.

In buona sostanza, è stato definito un nuovo concetto di pensionabilità non retto dal tradizionale criterio di tassatività di alcuni elementi retributivi (i quali soltanto, in base al combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973, possono far parte della “quota A” della pensione), gli altri emolumenti economici, divenuti in tal modo computabili ai fini di quiescenza, possono essere ricompresi esclusivamente nella “quota B” (art. 2, comma 11, legge n. 335/1995).

Per il caso in esame, dunque in merito all'assegno ad personam,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

deve osservarsi che nessuna norma di legge ne consente l'inclusione nella quota A: di conseguenza l'Amministrazione ha operato correttamente includendo la voce in oggetto nella c.d. quota B del trattamento controverso, mentre non è fondata la pretesa del ricorrente a che la stessa sia attratta nell'ambito della quota A della propria pensione.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che:

“ai fini della determinazione della quota <A> di pensione, si deve aver riguardo alla disciplina di cui all’art. 43 del D.P.R. 1092/1973 (applicabile ai dipendenti delle Poste Italiane ai sensi dell’art. 6, settimo comma, D.L. 487/1993 conv. con mod. nella L. 91/1994), che prevede che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili indicati nello stesso articolo sub lett. a), b), c), d), e), f) e g), integralmente percepiti, sia aumentata del 18 per cento, e che <agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile>. Sicché, evidentemente, gli assegni ed indennità pensionabili compresi nella base pensionabile costituiscono un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione analogica. In conformità all’orientamento di questa Corte [...] deve, pertanto, escludersi che l’assegno ad

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

personam erogato in favore del ricorrente fosse suscettibile di essere incluso in quota <A>. Ha allegato il ricorrente che l'assegno ad personam consisterebbe <in un vero e proprio trattamento di retribuzione aggiuntivo che la parte datoriale, in sede di contrattazione decentrata o anche privata, può riconoscere stabilmente a quei lavoratori il cui apporto sia di particolare importanza per l'attività dell'azienda> per cui costituirebbe <parte integrante dello stipendio mensile> e come tale andrebbe <inclusa a fini pensionistici nella quota A del trattamento>. Sennonché, occorre osservare come ai fini della determinazione della base pensionabile non possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092 del 1973 o da leggi speciali, dovendosi d'altro canto escludere la possibilità di interpretare le locuzioni <stipendio, <paga> o <retribuzione> nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa” (Sez. Giur. Puglia, Sent. n. 280/2016).

Peraltro, va osservato, come nemmeno la contrattazione collettiva abbia – successivamente al processo di privatizzazione delle Poste – provveduto ad inserire l'emolumento in parola tra le voci retributive “fisse” (cfr. ricorso in riassunzione pag. 13 “L'assegno ad personam corrisposto al ricorrente – **pur non essendo espressamente indicato nell'elencazione di cui al**

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contratto collettivo – non può che essere poi ricompreso nella retribuzione fissa essendo indiscutibile (e anche non contestato) che detto emolumento è stato corrisposto stabilmente, in maniera continuativa, in misura fissa ogni mese fino al pensionamento e a prescindere dall’effettiva presenza in servizio o dal conseguimento di un risultato; dell’effettiva natura che l’emolumento ha assunto nel corso del rapporto di lavoro deve inoltre necessariamente tenersi conto al fine di stabilire se la voce retributiva in questione vada computata in quota “A”).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va altresì osservato come la stessa Contrattazione collettiva all’art. 63, “Struttura della retribuzione” non inserisce nell’ambito della “retribuzione fissa” tale emolumento (la clausola prevede infatti che la retribuzione fissa comprende: - *minimo tabellare*; - *indennità di contingenza in godimento*; - *tredicesima mensilità*; - *quattordicesima mensilità*; - *retribuzione individuale di anzianità (art. 25 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335)*; - *elemento distintivo della retribuzione*; - *indennità di funzione Quadri, computabile nella determinazione della cosiddetta quota “A” ai fini pensionistici*; - *posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del 19/06/1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94*; - *ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun livello, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/94, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali*).

Si noti come laddove abbia voluto ricomprendere in quota A un

determinato emolumento lo abbia fatto esplicitamente (quanto alla indennità di funzione Quadri).

2. Le peculiarità della questione trattata giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.09.2025 17:33:16
GMT+02:00

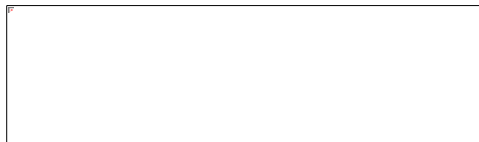
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.



In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi

ato,
dell'art.
c. 3

D.Lgs.
3

